STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

prima di stampare, pensa all'ambiente

Circolare informativa

Anno 14
n. 24/2018
22 giugno 2018

In questo numero

1. Indice pag. 2
2. La settimana in breve pag. 3
3. La scheda informativa pag. 4
4. Aggiornamento continuo pag.9
5. Prassi della settimana pag.18
6. Scadenzario pag.18
7. Studio Palummo, presentazione attività e network pag.22

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da Studio Palummo e Polaris S.r.l. L'elaborazione dei testi e dei prospetti, anche se curati scrupolosamente, nel caso di errori, imprecisioni o omissioni non può comportare responsabilità

TEAM
contabilità, fisco e lavoro

La **Circolare Informativa** ed il servizio **Breaking NEWS** dello STUDIO PALUMMO sono strumenti di continua e immediata informazione a favore della clientela.

Per quesiti, approfondimenti e chiarimenti non esitare a contattare lo studio.

quesiti@studiopalummo.it

per sottoscrizione abbonamenti e richiesta pubblicazioni e monografie
abbonamenti@studiopalummo.it

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
tel: 0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

STUDIOPALUMMO aderisce a
samex.net circuito di credito commerciale
We.CoWork srls ideas and spaces for you

INDICE

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

  Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **LA COMUNICAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE ENTRO IL 20.08.2018**

  Il prossimo 20.08.2018 è previsto l'obbligo, per gli intermediari immobiliari/soggetti che gestiscono portali telematici, e che mettono in contatto locatori con inquilini, di comunicare i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati nel 2017.

  Pagina 4
- **IVAFE, SALDO E ACCONTO ENTRO IL 02.07.2018**

  Nella dichiarazione dei redditi, i soggetti che detengono prodotti finanziari all'estero devono compilare il quadro RW e liquidare l'IVAFE. Ecco un riepilogo dell'imposta in vista del suo versamento.

  Pagina 6
- **IVIE, SALDO E ACCONTO ENTRO IL 02.07.2018**

  Nella dichiarazione dei redditi, i soggetti che possiedono immobili all'estero devono compilare il quadro RW e liquidare l'IVIE. Ecco un riepilogo dell'imposta in vista del suo versamento.

  Pagina 7

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **MINI VOLUNTARY ENTRO IL 31.07.2018**

  Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" riassumiamo, con una serie di pratiche domande e risposte, le modalità di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (c.d. mini voluntary), alla luce anche dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/E del 13.06.2018.

  Pagina 9

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

  Pagina 18
- **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

  Pagina 18

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 22.06.2018 AL 06.07.2018**

  Pagina 18

Artigiani e commercianti saldo 2018: le istruzioni INPS
Con la circolare n. 82 del 14.6. 2018 l'INPS fornisce le istruzioni per la compilazione del quadro RR Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata del modello "Redditi 2018", e sulla riscossione dei contributi dovuti a saldo 2017 e in acconto 2018. Si ricorda che i contributi dovuti, sulla quota di reddito eccedente il minimale per gli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, devono essere versati per il corrente anno :

- entro il 2 luglio 2018 o il 20 agosto 2018 (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2017 e primo acconto per l'anno 2018);
- ed entro il 30 novembre 2018 (secondo acconto 2018).

Coltivatori diretti: contributi 2018 più alti e unificati
Nella circolare n. 81 del 14 giugno 2018 l'INPS comunica l'aumento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2018. Da quest'anno l'aliquota da applicare ai comprensiva del contributo addizionale del 2%, è pari al 24,0% per tutti senza distinzione né di ubicazione dell'azienda né di età. Non si modifica in vece la Contribuzione di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché per gli imprenditori agricoli professionali.
Tutela maternità: nuove indicazioni INAIL
E' stata pubblicata dall'INAIL una nuova scheda informativa per la valutazione dei rischi per la gravidanza in ambiente lavorativo. La scheda schematizza gli agenti e lavorazioni più pericolose che devono essere inserite nel Documento di Valutazione dei Rischi, e per le quali va curata una precisa informazione e formazione delle lavoratrici. Il dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale INAIL raccomanda l'adeguata valutazione da parte dei datori di lavoro in collaborazione con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ai fini di identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento.
Studi di settore 2014-2016:pubblicato elenco anomalie
Con il Provvedimento n. 121001/2018 pubblicato il 18.06.2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le tipologie di comunicazioni di anomalie nei dati degli studi di settore relative al triennio 2014-2015-2016 da segnalare ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto fiscale", consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali comunicazioni di anomalie sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate

- via Entratel, all'intermediario, se:
  - ✓ il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di REDDITI 2017, per il periodo di imposta 2016;
  - ✓ tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle;
- via PEC (Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti) nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l'intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie.

Nuove Zone Franche Urbane: beneficiari e codice tributo
Con un comunicato stampa il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha annunciato che sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le zone franche urbane di: Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa-Carrara, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente".
In particolare,sono stati concessi 63,9 milioni di euro a 4.693 imprese e professionisti. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha pubblicato la Risoluzione n. 45/2018 con cui è stato istituito il codice tributo per utilizzare tale importo.
Professioni sanitarie: la procedura di iscrizione ai nuovi Albi
Dal 1 luglio 2018 scatta l'obbligo di iscrizione al nuovo Ordine delle professioni sanitarie che racchiude 17 albi istituiti con il decreto del 13 marzo 2018 oltre a 2 albi (dei Tecnici Radiologi e assistenti sanitari) già esistenti. Il nome completo di questo super ente professionale è "Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione" (Federazione nazionale Ordini Tsrm-Pstrp). L'obbligo di iscrizione riguarda circa 250mila professionisti e prevede una procedura telematica sul portale www.tsrm.org.
Bonus 18enni: inversione del Ministro. Sarà esteso a tutti gli adolescenti
Bonus cultura di 500 euro per i 18enni: dopo lo stop della Corte Costituzionale, il Ministro Bonisoli annuncia l'estensione del bonus a tutti gli adolescenti. È questa l'ipotesi sulla quale sta ragionando il governo che, nei piani del ministro dei Beni culturali (MibAct) Alberto Bonisoli, avrà il compito di riformare radicalmente l'agevolazione destinata ad avvicinare i giovani alla cultura. A disegnare i confini di questa riforma del bonus sarà una commissione di esperti, che si metterà al lavoro da subito. Il problema attuale dell'agevolazione, è che l'estensione di altri due anni dei 500 euro poggia su basi normative troppo deboli in quanto manca una norma di rango primario, che giustifichi questo allungamento dei tempi, così come chiarito nella sentenza del 15 giugno l'unica strada sarebbe:

- inserire la proroga in una legge
- procedere attraverso un regolamento di modifica delle norme in vigore.

Comunicazione dati locazioni brevi: proroga al 20 agosto
Con il provvedimento del 20.06.2018 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 20 agosto il termine, inizialmente previsto per il 2 luglio 2018, per l'invio dei dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati nel 2017, da parte degli intermediari immobiliari/soggetti che gestiscono portali telematici, e che mettono in contatto locatori con inquilini. Si ricorda, infatti, che l 'art. 4 del D.l. 50/2017 - c.d. Manovra Correttiva - ha introdotto l'obbligo per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, e per quelli che gestiscono portali telematici (e che mettono in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliare), di trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve, conclusi per il loro tramite, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono tali dati.
La prima scadenza di tale adempimento era prevista per il 2.7.2018 in quanto il 30.06.2018 cade di sabato, con riferimento ai contratti stipulati nel 2017. Tuttavia, In ragione del fatto che la pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati è avvenuta il 12.06.2018, e che la scadenza del termine è prevista per il 02.07.2018, l'Agenzia delle Entrate ha deciso - con provvedimento del 20.06.2018- di prorogare tale adempimento per consentire ai soggetti interessati un tempo giusto per adempiere all'obbligo

INFORMAZIONE FISCALE

La comunicazione dei contratti di locazione breve entro il 20.08.2018

L'art. 4 del D.l. 50/2017 - c.d. Manovra Correttiva - ha introdotto l'**obbligo** per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, e per quelli che gestiscono portali telematici (e che mettono in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliare), **di trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve, conclusi** per il loro tramite, **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono tali dati**.

La prima scadenza di tale adempimento **era prevista per il 2.7.2018** in quanto il 30.06.2018 cade di sabato, con riferimento ai contratti stipulati nel 2017.

Le modalità per comunicare i dati dei contratti di locazione sono state stabilite con il provvedimento 132395 del 12.07.2017, mentre le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di tali dati sono state fornite quasi a distanza di un anno, il 12.06.2018, con **l'Allegato A** al provvedimento stesso. Sempre in tale data è stato inoltre reso disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il software "Comunicazione Locazioni Brevi 2018" (versione 1.0.0) per poter assolvere a tale adempimento.

In ragione del fatto che la pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati **è avvenuta il 12.06.2018**, e che la scadenza del termine è prevista per il 02.07.2018, **l'Agenzia delle Entrate ha deciso** - con provvedimento del 20.06.2018- **di prorogare tale adempimento al 20.08.2018.**

Di seguito un riepilogo della disciplina in vista della prossima scadenza.

LA COMUNICAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE ENTRO IL 20.08.2018	
CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE	Per contratti di locazione breve si intendono: ♦ contratti di **locazione ad uso abitativo**, ♦ di **durata inferiore a 30 giorni**, quindi non soggetti a registrazione; ♦ stipulati **da persone fisiche private** al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa; incluse **anche alle attività accessorie**, ossia: ♦ servizi di fornitura di **biancheria**; ♦ servizi di **pulizia** dei locali. Rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disciplina **anche i contratti stipulati tramite intermediari,** che potrebbe essere sia un'agenzia immobiliare sia un portale come ad esempio Airbnb.
REGIME FISCALE	**Alla tipologia di contratti** sopra definita, il legislatore prevede che si applichino le disposizioni relative alla **cedolare secca[1], con aliquota 21%.** Poiché il regime della cedolare secca è opzionale, si ritiene che il soggetto possa in alternativa scegliere il regime ordinario. **Il proprietario** pertanto **potrà** in alterativa**:** ♦ **optare per la cedolare secca al 21%,** sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro; ♦ **applicare il regime ordinario Irpef**, con aliquota minima 23%. E' possibile applicare la **cedolare secca anche** ai corrispettivi lordi derivanti da: ♦ **contratti di sublocazione** (si tratta di una novità rispetto alla disciplina previgente: finora tali redditi erano esclusi dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca); ♦ **contratti** a titolo oneroso **conclusi dal comodatario** (questa è una novità importante perché a regime l'opzione per la cedolare può essere esercitata solo da proprietario-locatore dell'immobile); aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, al ricorrere delle condizioni sopra riportate**.**
RITENUTA 21%	Qualora gli intermediari intervengano nella fase del pagamento del canone di locazione, o incassino i corrispettivi, devono **operare una ritenuta d'acconto del 21% all'atto del pagamento al beneficiario corrispettivo**. Nel caso in cui il locatore dovesse

[1] La cedolare secca è un regime opzionale, previsto all'art. 3 del D.lgs. 23/2011, che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali sui redditi da locazione di beni immobili. In caso di opzione non è dovuta né l'imposta di registro né l'imposta di bollo. Aderendo a questo regime si rinuncia alla possibilità di chiedere - per tutta la durata dell'opzione - l'aggiornamento del canone di locazione. Possono optare per la cedolare secca i proprietari o titolari di diritto reale di godimento, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni.

	aver optato per la cedolare, la ritenuta sarà considerata a titolo d'imposta. **Nel caso in cui il conduttore paghi direttamente il locatore, l'obbligo di ritenuta non sorge** in capo all'intermediario. **La ritenuta dovrà poi essere versata con il modello F24 entro il 16 del mese successivo** a quello in cui è effettuata, secondo le modalità previste dall'art. 17 del D.lgs. 241/1997, con il **codice tributo "1919"**, istituito con la Risoluzione 88/E del 5.7.2017. **I soggetti non residenti**: ♦ **con stabile organizzazione** in Italia, effettuano il versamento tramite la stabile organizzazione; ♦ **senza stabile organizzazione** in Italia, effettuano il versamento tramite rappresentate fiscale. Se si dovesse versare più del dovuto, è possibile recuperare in compensazione l'eccedenza dai successivi pagamenti relativi allo stesso anno con il codice tributo "1628" (risoluzione 13/2015). Va, invece, utilizzato il "6782" (risoluzione 9/2005) in caso di compensazione da versamenti dell'anno seguente. L'intermediario dovrà anche trasmettere e rilasciare la Certificazione Unica dei redditi assoggettati a ritenuta. Nel provvedimento del 12.07.2017 l'Agenzia specifica che **gli intermediari che operano la ritenuta assolvono l'obbligo di comunicazione dei dati** (descritto al paragrafo successivo) **tramite la certificazione unica.** **Si ricorda inoltre che il soggetto che incassa il canone** o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi, **è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno** (ex art. 4 D.lgs. 23/2011) e del **contributo di soggiorno** (ex art. 14 comma 16 lett. e del D.l. 78/2010), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CONTRATTI	**I soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare** anche on line, ossia che mettono contatto le parti della locazione (le persone che cercano un immobile e quelle che dispongono di un immobile da locare), hanno l'obbligo[2] di **comunicare i dati relativi ai contratti conclusi tramite il loro operato**. Il provvedimento del 12.07.2017 ha specificato quali dati devono essere comunicati: ♦ nome, cognome e codice fiscale del locatore; ♦ durata del contratto; ♦ importo del corrispettivo lordo; ♦ indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile, e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in modo aggregato. In base al contenuto delle specifiche tecniche, pubblicate il 12.06.2018, dovranno essere indicati anche i dati identificativi del soggetto che esercita l'attività di intermediazione immobiliare. E' possibile, inoltre, annullare o sostituire una comunicazione precedentemente inviata ed accolta, indicando il protocollo telematico attribuito alla comunicazione da annullare/sostituire. **I dati** devono essere predisposti e **trasmessi attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate**, **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello cui si riferiscono i dati del contratto. **Pertanto, con riferimento ai contratti stipulati nel 2017**, **la scadenza sarebbe stata il 2 luglio** in quanto il 30.6 cade di sabato. **In ragione del fatto che la pubblicazione delle specifiche tecniche** per la trasmissione dei dati **è avvenuta il 12.06.2018**, e che la scadenza del termine è prevista per il 02.07.2018, **l'Agenzia delle Entrate ha deciso** - con provvedimento del 20.06.2018- **di prorogare tale adempimento** secondo le tempistiche previste dai commi 4 e 5 dell'art. 19-octies del D.l. 148/2017[3], ossia non oltre 60 giorni.

[2] Previsto al comma 4 dell'art. 4 del D.l. 50/2017.

[3] Comma 4 art. 19-octies del D.l. 148/2017: I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o

	Considerando che il 60° giorno, dal 12.06.2018, cade l'11.08.2018, la scadenza è **posticipata al 20.08.2018**, al termine cioè della proroga di Ferragosto (art. 37 comma 11-bis D.l. 223/2006[4]). L'Agenzia ha messo a disposizione, sul suo sito internet, il software che consente di inviare la comunicazione in esame. **I soggetti non residenti**: ♦ se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati tramite la stabile organizzazione; ♦ se non sono in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati tramite rappresentante fiscale. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, i soggetti sono puniti con la **sanzione amministrativa da 250 Euro a 2.000 Euro** (prevista al comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 471/1997). Per coloro che effettuano la comunicazione, o la sua correzione, entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce della metà (quindi da 125 a 1.000 Euro).
CONSERVAZIONE DEI DATI	Gli intermediari/portali on line sono tenuti a conservare i dati relativi alle informazioni comunicate, e quelli relativi ai pagamenti in cui sono intervenuti o ai corrispettivi incassati, per il periodo previsto per l'eventuale accertamento, ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73.

INFORMAZIONE FISCALE

IVAFE, saldo e acconto entro il 02.07.2018

L'IVAFE è dovuta **dalle persone fisiche residenti in Italia**, che **detengono all'estero prodotti finanziari**, conti correnti e libretti di risparmio

L'imposta viene **liquidata in dichiarazione dei redditi**, nel quadro RW. E' **pari al 2 ‰** del valore delle attività finanziarie, dato dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui tali prodotti sono detenuti.

IVAFE, SALDO E ACCONTO ENTRO IL 02.07.2018	
SOGGETTI PASSIVI	L'IVAFE è dovuta dalle **persone fisiche residenti in Italia**, che **detengono** all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, indipendentemente dalla cittadinanza e dalle modalità della loro acquisizione (quindi anche se pervengono da eredità o donazioni).
AMBITO APPLICATIVO	L'IVAFE si applica ai: ♦ **prodotti finanziari**; ♦ **conti corrente;** ♦ **libretti di risparmio**; detenuti all'estero[5]. Sono escluse le partecipazioni estere, i finanziamenti soci in società estere, i metalli preziosi e le valute estere.
ALIQUOTA	L'IVAFE è stabilita nella misura del **2‰**[6]. **Per i conti correnti, libretti di risparmio** detenuti all'estero l'imposta **è in misura fissa pari a 34,20 Euro**, per ciascun conto o libretto detenuto all'estero. L'imposta in misura

circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

Comma 5 art. 19-octies del D.l. 148/2017: La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

[4] Art. 37 comma 11-bis D.l. 223/2006: Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

[5] La detenzione all'estero si verifica quando la persona custodisce o deposita l'attività finanziaria presso un intermediario non residente, o mediante intestazione a fiduciaria non residente, o quando la detiene all'estero in una cassetta di sicurezza.

[6] Dal 2014 la misura è del 2 per mille. Per il 2013 la misura era dell'1,5 per mille, e per il 2012 dell'1 per mille.

	fissa non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo (risultante dagli estratti conto e dai libretti) è complessivamente non superiore a 5.000 Euro. L'imposta è dovuta **in proporzione ai giorni di detenzione** a **alla quota di possesso**, in caso di attività finanziarie cointestate.
BASE IMPONIBILE	Il valore dei prodotti finanziari è dato generalmente dal **valore di mercato**, rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui i prodotti sono detenuti. Se i prodotti non sono detenuti al 31.12 dell'anno, si deve fare riferimento al valore degli stessi rilevato al termine del periodo di detenzione. Per le **azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti negoziati** in mercati regolamentati si deve fare riferimento al **valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o** al **termine del periodo di detenzione.** Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo. Per le azioni, obbligazioni e gli altri titoli o strumenti **finanziari non negoziati in mercati regolamentati** e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve fare riferimento **al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso**, anche se rideterminato ufficialmente. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile IVAFE è costituita dal valore nominale. In mancanza sia del valore nominale sia del valore di rimborso la base imponibile è costituita dal **valore di acquisto dei titoli**.
CREDITO D'IMPOSTA	Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari **all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti gli investimenti.** Tuttavia, se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario, sono previste convezioni contro le doppie imposizioni, che prevedono per tale prodotto, l'imposizione esclusivamente nel paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposta patrimoniali eventualmente pagate all'estero. Per queste, eventualmente, può essere chiesto il rimborso all'amministrazione del Paese in cui tale imposte sono state applicate nonostante le convenzioni.
VERSAMENTI	L'IVAFE **deve essere versata in acconto e saldo**, secondo le modalità previste dall'Irpef, in sede di dichiarazione dei redditi, quest'anno quindi entro: ♦ il **02.07.2018**; ♦ ovvero **entro il 20.08.2018 con la maggiorazione dello 0,40%;** e a tal fine deve essere compilato il quadro RW. **L'acconto 2018 è dovuto se l'importo** indicato **al rigo RW6, colonna 1**, **supera i 51,65 Euro** (52 Euro per effetto dell'arrotondamento). In tal caso l'acconto è dovuto nella misura del 100% e dovrà essere versato: ♦ in un'unica soluzione, entro il 30.11.2018, se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 €; ♦ in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 €: ✓ la prima rata andrà versata entro il 02.07.2018 (o 20.08.2018 con la maggiorazione dello 0,40%) nella misura del 40% dell'importo indicato al rigo RW6 colonna 1; ✓ la seconda rata entro il 30.11.2018, nella misura restante del 60%. I codici tributo da utilizzare sono: ♦ 4043 per il saldo; ♦ 4047 per il primo acconto; ♦ 4048 per il secondo acconto.

INFORMAZIONE FISCALE

IVIE, saldo e acconto entro il 02.07.2018

Le **persone fisiche residenti in Italia**, che **detengono immobili all'estero**, sono assoggettati alle imposte nel Paese in cui tali immobili sono ubicati, e ad un'imposta patrimoniale in Italia: c.d. IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero), introdotta dal Decreto Salva Italia (D.l. 201/2011).
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno in cui il possesso si è protratto.

Essa **viene liquidata in sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RW**, ed è pari allo 0,76% del valore degli immobili, dato dal costo risultante all'atto dell'acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui l'immobile è situato.

IVIE, SALDO E ACCONTO ENTRO IL 02.07.2018	
AMBITO APPLICATIVO	L'IVIE è dovuta dalle **persone fisiche residenti in Italia**, che **detengono** a titolo di proprietà o di altro diritto reale, **immobili** (fabbricati o terreni) **situati all'estero**, a qualsiasi uso essi siano destinati. Se l'immobile non è locato, non è dovuta l'Irpef in Italia. Sono soggetti all'imposta i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni, compresi quelli strumentali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo. **Dal 2016 sono esclusi**: ♦ i fabbricati destinati ad **abitazione principale e relative pertinenze;** ♦ **la casa coniugale** assegnata all'ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; diversi da quelli che in Italia risultano classificati come immobili non di lusso (ossia non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 o A/)).
SOGGETTI PASSIVI	I soggetti passivi dell'IVIE sono: ♦ **il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni** a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo; ♦ **il titolare del diritto reale** di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e **non il titolare della nuda proprietà**); ♦ **il concessionario** nel caso di concessione di aree demaniali; ♦ **il locatario per gli immobili,** anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui gli immobili siano detenuti in comunione, l'imposta è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota. Il titolare della nuda proprietà non paga IVIE ma è tenuto a compilare comunque il Quadro RW. L'Ivie è dovuta anche per gli immobili esteri che siano detenuti da una persona fisica residente: ♦ tramite società fiduciarie; ♦ formalmente intestati a entità giuridiche (società, fondazioni, trust, ecc.) che agiscono quali persone interposte qualora l'effettiva disponibilità degli immobili sia riconducibile ad una persona fisica residente.
ALIQUOTA	L'IVIE è stabilita nella misura dello **0,76**%, in proporzione alla **quota di titolarità** del diritto di proprietà (o altro diritto reale), e **ai mesi dell'anno** in cui si è protratto tale diritto. Il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. **L'imposta non è dovuta se l'importo non supera i 200 Euro**. Ai fini della soglia di esenzione, si deve fare riferimento al valore complessivo dell'immobile senza considerare né quote di possesso né periodo di possesso. Non si tiene nemmeno conto dello scomputo di eventuali crediti di imposta esteri (C.M. n. 28/E del 2012).
AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO	L'immobile situato all'estero adibito ad **abitazione principale** (e relative pertinenze), e la **casa coniugale assegnata all'ex- coniuge**, classificati nelle **categorie catastali A/1, A/8 o A/9** godono delle seguenti agevolazioni: ♦ **aliquota dello 0,40%,** limitatamente al periodo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero; ♦ **detrazione**, fino a concorrenza del suo ammontare, **pari a 200 Euro**, rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione; ♦ **non è dovuta l'Irpef in Italia**.
BASE IMPONIBILE	La base imponibile si calcola **in modo diverso a seconda che l'immobile sia situato:** ♦ **in Paesi** appartenenti all'**Ue o** aderenti al **See** (Spazio economico europeo); ♦ **in Paesi diversi.**

	IMMOBILI SITUATI IN UE	IMMOBILI SITUATI IN PAESI DIVERSI
	Il valore da utilizzare è prioritariamente quello **catastale, così come risulta** determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato. **In mancanza** del valore catastale si fa riferimento al **costo** risultante all'atto di acquisto, **e in assenza**, al **valore di mercato** rilevabile nel luogo in cui l'immobile è situato.	Il valore da utilizzare è prioritariamente il **costo di acquisto** o quello di costruzione se l'immobile è stato costruito. **In mancanza** del costo si assume il **valore di mercato** rilevabile nel luogo in cui l'immobile è situato. Nel caso di immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello contenuto nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato.
CREDITO D'IMPOSTA	Dall'imposta dovuta, il **contribuente può detrarre**, fino a concorrenza del suo ammontare, un **credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta pagata nello Stato in cui è situato l'immobile** a titolo di imposta patrimoniale. La C.M. n. 28/E del 2012 ha predisposto una tabella con l'elenco dei Paesi UE e SEE con l'indicazione delle imposte che devono essere prese come riferimento ai fini della determinazione del valore dell'immobile e delle imposte che è possibile detrarre dall'IVIE.	
VERSAMENTI	L'IVIE **deve essere versata in acconto e saldo**, secondo le modalità previste dall'Irpef, quest'anno quindi entro: ♦ **02.07.2018**; ♦ ovvero **entro il 20.08.2018 con la maggiorazione dello 0,40%.** **L'acconto 2018 è dovuto se l'importo** indicato **al rigo RW7, colonna 1**, **supera i 51,65 Euro** (52 Euro per effetto dell'arrotondamento). In tal caso l'acconto è dovuto nella misura del 100% e dovrà essere versato: ♦ in un'unica soluzione, entro il 30.11.2018, se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 €; ♦ in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 €: ✓ la prima rata andrà versata entro il 02.07.2018 (o 20.08.2018 con la maggiorazione dello 0,40%) nella misura del 40% dell'importo indicato al rigo RW7 colonna 1; ✓ la seconda rata entro il 30.11.2018, nella misura restante del 60%. I codici tributo da utilizzare sono: ♦ 4041 per il saldo; ♦ 4044 per il primo acconto; ♦ 4045 per il secondo acconto.	

SAPERE PER FARE
LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

MINI VOLUNTARY ENTRO IL 31.07.2018

INTRODUZIONE

Con il Provvedimento del 1° giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il modello per** accedere alla **procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero** prevista dal D.L. n. 148 del 2017.

Si ricorda che tale procedura è stata data dal legislatore ai contribuenti residenti in Italia ex frontalieri/Aire, per regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e libretti di

risparmio all'estero, derivanti da redditi di lavoro dipendente/autonomo prodotti all'estero nonché somme derivanti dalla vendita di immobili detenuti all'estero.

Il modello dovrà essere inviato, assieme alla relazione accompagnatoria, entro il prossimo 31 luglio, e le somme dovranno versate entro il 30.09.2018 tramite F24 Elide.

Con la Circolare n. 12/E del 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sulla procedura, ricordando fin da subito che si tratta di **nuova forma di collaborazione volontaria**, la cui disciplina è profondamente diversa, per ambito di applicazione, procedimento ed effetti, rispetto alla c.d. *voluntary disclosure* prevista dalla L. n. 186 del 2014.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi può usufruire** della mini voluntary?
2. Qual è l'**ambito di applicazione** delle mini voluntary?
3. Quando la **procedura di regolarizzazione è inapplicabile**?
4. Quando la **procedura di regolarizzazione è inammissibile**?
5. **Per quali periodi di imposta** è possibile procedere alla regolarizzazione?
6. **Come si effettua la regolarizzazione**?
7. Qual è il **modello da utilizzare per la regolarizzazione**, e come va compilato?
8. **Come deve essere trasmesso** il modello di regolarizzazione, **ed entro quale termine**?
9. Oltre al modello occorre presentare **altra documentazione**?
10. Come e quando deve essere inviata la **relazione di accompagnamento**?
11. **Come si versano** le somme dovute?
12. In quali casi **non avviene il perfezionamento** della procedura di regolarizzazione?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA MINI VOLUNTARY?

R.1 Possono usufruire di tale normativa i soggetti:

- residenti fiscali in Italia, ovvero i loro eredi, **in precedenza residenti all'estero**, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- oppure che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.

I soggetti che possono usufruire sono **quelli che non hanno adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale** (compilazione **quadro RW**).

Ai fini della sussistenza del presupposto soggettivo dello status di residenza, l'Agenzia - nella Circolare 12/E del 13.06.2018- specifica che è necessario far riferimento al criterio della "maggior parte del periodo di imposta" corrispondente a 183 giorni (art. 2 del TUIR).

Inoltre, viene specificato che per l'accesso alla procedura è sufficiente che i **presupposti** soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 5-septies si siano **verificati per almeno un periodo di imposta potenzialmente regolarizzabile**, non essendo invece necessario che lo status di soggetto fiscalmente

residente in Italia ovvero che la condizione di non operatività dell'esonero dagli obblighi di monitoraggio spettante ai frontalieri permangano ancora per il 2017.

Per quanto riguarda gli eredi, viene chiarito che nel caso in cui l'autore della violazione sia deceduto prima dell'avvio della procedure, l'erede può presentare l'istanza e versare gli importi dovuti regolarizzando così la propria posizione. Se invece il decesso avviene dopo la presentazione dell'istanza di accesso, l'erede ha la facoltà di concludere la procedura, pagando gli importi non ancora versati.

L'Agenzia segnala che in tale ultima ipotesi potrà utilizzare gli elementi che emergono dalla documentazione di corredo e dalla richiesta di accesso alla procedura presentata dal de cuius ai fini dell'eventuale attività di accertamento da effettuare entro gli ordinari termini di decadenza.

D.2 QUAL È L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MINI VOLUNTARY?

R.2 L'ambito di applicazione della procedura viene circoscritto alle **attività depositate e le somme detenute su c/c e libretti di risparmio all'estero al 6.12.2017,** derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) e d) del TUIR, ossia i **redditi di lavoro dipendente** e **redditi di lavoro autonomo**, per i quali il contribuente è soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale, di cui al D.l. 167/1990.

Con la circolare 12/E del 13.06.2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- con le locuzioni "attività depositate" e "somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio", il legislatore ha inteso far riferimento a tutte le attività estere di natura finanziaria per le quali sussistono gli obblighi di monitoraggio fiscale. Quindi, in tal senso, è possibile fare **riferimento alle istruzioni di compilazione del quadro RW** dei modelli dichiarativi dei redditi delle persone fisiche per individuare le attività che è possibile regolarizzare;
- il riferimento al "6 dicembre 2017" significa che l'accesso alla procedura è consentito solo se, a tale data, il contribuente abbia ancora in essere con l'intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare, indipendentemente dal valore dell'attività e della giacenza a tale data. Non rientrano nell'ambito della procedura le attività relative ai rapporti chiusi prima del 6 dicembre 2017 e quelle detenute in uno Stato estero diverso da quello in cui è stato prodotto il reddito da lavoro autonomo o dipendente.

Per espressa previsione normativa la possibilità di regolarizzazione viene data anche alle attività derivanti dalla **vendita di beni immobili** detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, purché tali somme abbiano generato attività finanziarie detenute nel medesimo Stato estero non dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale. Nella Circolare 12/E del 13.06.2018 l'Agenzia delle Entrate evidenzia quindi che rimangono esclusi dalla procedura:

- gli immobili;
- gli investimenti patrimoniali;
- le attività e le somme derivanti da redditi prodotti all'estero aventi natura diversa da quelli espressamente previsti dalla norma (es. redditi d'impresa).

Nel documento di prassi viene ricordato che secondo quanto indicato nella normativa relativa alla procedura in oggetto, nella stessa rientrano anche le violazioni dichiarative commesse "ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse" attività oggetto di regolarizzazione. Rientrano quindi i redditi eventualmente ricavati dalle somme e dalle attività finanziarie detenute all'estero, che soddisfano i requisiti oggettivi esposti sopra.

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate precisa che le **violazioni in materia di imposte sui redditi sono regolarizzabili solo** per le **stesse annualità in cui sono state commesse le violazioni di monitoraggio fiscale**, che costituiscono il presupposto oggettivo necessario affinché le attività detenute all'estero possano essere sanate tramite la procedure in esame.

Il documento di prassi evidenzia poi che in mancanza di una indicazione esplicita delle imposte regolarizzabili si ritiene che, oltre alle **violazioni dichiarative in materia di imposte sui redditi** (**Irpef, relative addizionali regionali e comunali e imposte sostitutive dell'Irpef**), oggetto di regolarizzazione possono essere anche le **violazioni dichiarative inerenti all'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE)**.

Non possono essere **regolarizzate**, invece, le **violazioni relative all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)**.

D.3 QUANDO LA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE È INAPPLICABILE?

R.3 Nella Circolare 12/E del 13.06.2018 l'Agenzia ricorda che **la procedura di regolarizzazione è esclusa qualora le attività e le somme siano già state oggetto di voluntary disclosure.**

In particolare chiarisce che il mancato perfezionamento della voluntary disclosure in presenza di cause di inammissibilità o in caso di improcedibilità della stessa – dipesa dalla non piena collaborazione del contribuente, dalla carenza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o dalla tardiva presentazione della richiesta di accesso – non può avere l'effetto di precludere l'accesso alla procedura in esame.

Di contro, l'Agenzia delle Entrate ritiene escluse dalla procedura le attività già oggetto di voluntary disclosure non perfezionata per mancato pagamento delle somme risultanti dall'invito all'adesione nei 15 giorni antecedenti la data fissata per il contraddittorio e/o in caso di mancata adesione, o per mancato versamento delle somme dovute in base agli atti di cui il contribuente istante era destinatario o che aveva sottoscritto.

Infatti, il legislatore, per tale ipotesi ha previsto una specifica disciplina applicabile a entrambe le edizioni della voluntary disclosure, in base alla quale l'Agenzia delle Entrate notifica, anche in deroga agli ordinari termini per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito a comparire nel caso di accertamento con adesione o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

D.4 QUANDO LA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE È INAMMISSIBILE?

R.4 Nella Circolare 12/E del 13.06.2018 l'Agenzia ricorda che la procedura di regolarizzazione esclusa **se il contribuente ha ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione inerenti le attività e le annualità che intende regolarizzare**.

Il documento di prassi invece specifica che tra le cause di inammissibilità non rientrano, invece, la notifica di "inviti", "richieste" e "questionari" né gli inviti al contraddittorio oppure la consegna di un processo verbale di constatazione.

Non costituiscono inoltre cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione automatizzata e dal controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600 del 1973).

L'effetto preclusivo riguarda comunque solo le annualità interessate dalle attività di accertamento amministrativo. Le altre annualità possono essere oggetto della procedura.

Infine, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'effetto preclusivo non si realizza se l'attività accertativa è relativa ad un tributo diverso (es. IVA o IVIE) da quelli oggetto della procedura.

D.5 PER QUALI PERIODI DI IMPOSTA È POSSIBILE PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE?

R.5 La procedura di regolarizzazione riguarda i **periodi di imposta per i quali alla data di presentazione della richiesta non sono decaduti i termini per la contestazione e per l'accertamento** delle violazioni oggetto della procedura.

Quindi, in via ordinaria rientrano nella procedura le violazioni agli obblighi di monitoraggio commesse per i periodi di imposta dal 2012 al 2016. Inoltre, anche le eventuali violazioni dichiarative ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IVAFE commesse per i periodi di imposta dal 2013 al 2016. In caso invece di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere regolarizzate anche le violazioni della medesima specie commesse per il periodo di imposta 2012.

Come dispone la Circolare 12/E del 13.06.2018, è necessario considerare che i termini risultano raddoppiati nel caso di detenzione di attività finanziarie in paesi c.d. black list. In tal caso, quindi, nella procedura rientrano:

- le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale relative ad attività depositate e somme detenute nei Paesi black list e ai periodi di imposta a partire dal 2007;
- le violazioni dichiarative inerenti ai redditi derivanti dalle attività depositate e dalle somme detenute in Paesi black list e non dichiarati nei periodi d'imposta a partire dal 2009 (in caso di dichiarazione presentata) o dal 2007 (in caso di omessa).

La Circolare ricorda, inoltre, che in deroga allo Statuto del contribuente, i termini per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione pendenti al 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020, per le sole attività e somme oggetto della procedura. Tale disposizione vale limitatamente a tutte le annualità e violazioni ricomprese nella procedura stessa.

D.6 COME SI EFFETTUA LA REGOLARIZZAZIONE?

R.6 Ai fini della regolarizzazione delle somme illecitamente detenute all'estero, anche ai fini delle imposte sui redditi, è necessario:

- procedere al **versamento** del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016, **entro il 30.09.2018** a titolo di imposte, sanzioni e interessi;
- presentare **istanza di regolarizzazione entro il 31.07.2018, con modalità esclusivamente telematica**. L'istanza può essere presentata anche dagli eredi del contribuente in possesso dei requisiti soggettivi.

Il perfezionamento della procedura avviene con il **pagamento integrale** di quanto dovuto.

Nella Circolare 12/E del 13.06.2018 l'Agenzia ricorda che il perfezionamento consente al contribuente di sanare la propria posizione fiscale solo con riferimento alle violazioni regolarizzate tramite la procedura stessa. Di conseguenza, ciò non preclude l'esercizio dell'azione accertatrice, effettuabile entro gli ordinari termini di decadenza, rispetto a imposte (es. IVA e IVIE), violazioni e annualità non rientranti nell'ambito applicativo della procedura.

D.7 QUAL È IL MODELLO DA UTILIZZARE PER LA REGOLARIZZAZIONE, E COME VA COMPILATO?

R.7 L'istanza di regolarizzazione va presentata mediante l'apposito modello denominato "*Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero*". Il modello è composto da:

- frontespizio;
- quadro VD.

Nel frontespizio devono essere compilati:

- i **dati del contribuente**;
- i **dati del rappresentante** qualora chi sottoscrive la richiesta non è il richiedente;
- i **dati del professionista che assiste il contribuente** nell'ambito della procedura.

Inoltre, **dovrà essere barrata la casella "dichiarazione relativa all'origine delle attività e delle somme regolarizzate"** per dare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 attestante che le attività depositate e le somme detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale derivano da redditi di lavoro dipendente/autonomo svolto in via continuativa all'estero ovvero dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività.

Il **quadro VD**, invece, è composto da tre sezioni:

La **Sezione I** riguarda gli anni oggetto di regolarizzazione:

SEZIONE I	
Casella "RW"	Va barrato il campo corrispondente agli anni in cui sono state

	effettuate le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale oggetto di regolarizzazione
Casella "imposta sui redditi"	Il campo va barrato qualora con riferimento alle attività / somme sono state commesse, nella stessa annualità oggetto di regolarizzazione, anche violazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi
Casella "IVAFE"	Il campo va barrato qualora con riferimento alel attività / somme sono state commesse, nella stessa annualità oggetto di regolarizzazione, anche violazioni ai fini dell'IVAFE

La **Sezione II** riguarda gli anni oggetto di regolarizzazione per effetto del raddoppio dei termini. Vanno indicate le annualità dal 2007 al 2011 che si intende regolarizzare. Come si desume dal modello ci sarà soltanto la casella "RW" e quella relativa alle imposte sui redditi in quanto fino al 2011 l'IVAFE non era dovuta.

La **Sezione III** riguarda invece la liquidazione degli importi dovuti:

SEZIONE III	
Valore attività giacenza	**Deve essere indicato:** ♦ **il valore delle attività / giacenza al 31.12.2016, con** riferimento alle attività depositate e alle somme detenute su c/c, libretti di risparmio all'estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti da lavoro dipendente / autonomo effettuato all'estero; ♦ le attività o somme depositate /detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivante dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui il dichiarante ha prestato attività lavorativa in via continuativa.
Importo dovuto	**Deve essere indicata la somma dovuta per la regolarizzazione, ovvero, il valore di cui al campo 1 * il 3%.**
Anno di riferimento attività in giacenza	**Nel caso in cui il valore delle attività / giacenza al 31dicembre 2016 sia pari a zero o negativo, va riportato l'anno a cui è stato fatto riferimento per individuare il valore delle attività e della giacenza riportato a campo 1.**

D.8 COME DEVE ESSERE TRASMESSO IL MODELLO DI REGOLARIZZAZIONE, ED ENTRO QUALE TERMINE?

R.8 Il modello va presentato entro il 31.07.2018 all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal contribuente (Entratel/Fisconline), o tramite un intermediario abilitato.

L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia. La prova di presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuta ricezione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il software "Istanza di regolarizzazione attività depositate e somme detenute all'estero", per la compilazione del modello.

D.9 OLTRE AL MODELLO OCCORRE PRESENTARE ALTRA DOCUMENTAZIONE?

R.9 Sì, la richiesta di accesso deve essere corredata da una **relazione di accompagnamento** idonea a rappresentare analiticamente:

- l'ammontare delle attività depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione;
- la determinazione dei redditi prodotti all'estero da cui le attività depositate o le somme ricevute derivano;
- il corrispettivo della vendita dei beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, nel caso in cui le attività depositate o le somme detenute da regolarizzare derivano dalla vendita di tali beni immobili;
- il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016, ovvero, nel caso in cui il suddetto valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016 con valore superiore a zero;
- l'individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IVAFE, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura di emersione.

D.10 COME E QUANDO DEVE ESSERE INVIATA LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO?

R.10 La relazione di accompagnamento deve essere **trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo generato automaticamente nella ricevuta con cui l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione della richiesta.

Elenco indirizzo PEC	
Direzione Regionale	**Indirizzo**
Abruzzo	vd.abruzzo@postacert.agenziaentrate.it
Basilicata	vd.basilicata@postacert.agenziaentrate.it
Bolzano	vd.bolzano@postacert.agenziaentrate.it
Calabria	vd.calabria@postacert.agenziaentrate.it
Campania	vd.campania@postacert.agenziaentrate.it
Emilia Romagna	vd.emiliaromagna@postacert.agenziaentrate.it
Friuli Venezia Giulia	vd.friuliveneziagiulia@postacert.agenziaentrate.it
Lazio	vd.lazio@postacert.agenziaentrate.it
Liguria	vd.liguria@postacert.agenziaentrate.it
Lombardia	vd.lombardia@postacert.agenziaentrate.it
Marche	vd.marche@postacert.agenziaentrate.it

Molise	vd.molise@postacert.agenziaentrate.it
Piemonte	vd.piemonte@postacert.agenziaentrate.it
Puglia	vd.puglia@postacert.agenziaentrate.it
Sardegna	vd.sardegna@postacert.agenziaentrate.it
Sicilia	vd.sicilia@postacert.agenziaentrate.it
Toscana	vd.toscana@postacert.agenziaentrate.it
Trento	vd.trento@postacert.agenziaentrate.it
Umbria	vd.umbria@postacert.agenziaentrate.it
Valle d'Aosta	vd.valledaosta@postacert.agenziaentrate.it
Veneto	vd.veneto@postacert.agenziaentrate.it

La documentazione deve essere trasmessa entro il **31 luglio 2018**. Solo qualora l'istanza sia stata presentata dopo il 26 luglio 2018, la presentazione potrà avvenire nei **cinque giorni successivi**, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il rilascio della **ricevuta**.

D.11 COME SI VERSANO LE SOMME DOVUTE?

R.11 Per procedere alla regolarizzazione occorre anche versare **in autoliquidazione**, ossia provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto, **entro il 30 settembre 2018.**

Il versamento va effettuato:

- tramite il modello F24 ELIDE, senza possibilità di compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241 del 2017) tramite il **codice tributo "8080"** istituito con la Risoluzione del 06.06.2018;
- **in un'unica soluzione oppure in 3 rate mensili** consecutive di pari importo, effettuando il pagamento alle seguenti scadenze:

PAGAMENTO RATEALE	
1° rata	30.09.2018
2° rata	31.10.2018 + interessi 0,3% annuo
3° rata	30.11.2018+ interessi 0,3% annuo

D.12 IN QUALI CASI NON AVVIENE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE?

R.12 La Circolare 12/E del 13.06.2018 specifica che l'esito negativo della regolarizzazione può essere determinato dalle seguenti cause:

- mancato assolvimento da parte del contribuente di alcuni adempimenti previsti dalla legge e dal provvedimento del 1° giugno 2018 (es. mancata o tardiva presentazione dell'istanza nei termini);
- inammissibilità o improcedibilità della procedura (es. viene rilevata l'insussistenza dei requisiti soggettivi);
- regolarizzazione di attività che siano state già oggetto della voluntary disclosure.

In tali casi, gli Uffici provvederanno entro il 30 giugno 2020 alla notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione per i periodi d'imposta inclusi nella procedura.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 45/E del **19 Giugno 2018**	L'Agenzia istituisce i codici tributo "Z149" E "Z150" per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'art. 46 del D.l. 50 del 24 aprile 2017, nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi 745 e 746 della L. 27 dicembre 2017, n. 205

COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del **20 Giugno 2018**	L'Agenzia informa che con il Provvedimento del 20.06.2018 è stato prorogato il termine per la comunicazione telematica al Fisco dei dati riguardanti i contratti degli affitti brevi conclusi nel 2017. La scadenza, originariamente fissata per il 2.7.2018 è stata posticipata al 20.08.2018.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 22.06.2018 AL 06.07.2018

Lunedì **25 Giugno 2018**	Presentazione **elenchi INTRASTAT** delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel **mese precedente**.
Venerdì **29 Giugno 2018**	I **Caf e i professionisti abilitati** che prestano attività di assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento ai **modelli 730/2018 presentati dai contribuenti entro il 22 giugno**, le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione (modello 730-3), il risultato contabile (modello 730-4) e le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). Inoltre, devono rilasciare all'interessato la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di

	liquidazione.
Le scadenze originariamente scadenti il 30.06.2018 slittano al 02.07.2018 in quanto il 30.06 cade di sabato e il 1° luglio di domenica.	
Lunedì **2 Luglio 2018**	Dichiarazione mensile dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati nel mese di **Maggio 2018,** dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**)
Lunedì **2 Luglio 2018**	Liquidazione e **versamento dell'IVA** relativa agli **acquisti intracomunitari** registrati nel mese precedente **(Maggio 2018)** da parte degli **enti non commerciali**
Lunedì **2 Luglio 2018**	Per le **Associazioni Sportive Dilettantistiche** interessate a partecipare alla **ripartizione della quota del 5‰** dell'Irpef per l'**esercizio finanziario 2018**, scade il **termine per la trasmissione al CONI della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,** mediante raccomandata a.r., con allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente
Lunedì **2 Luglio 2018**	Per gli **Enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e dell'università** interessati a partecipare alla **ripartizione della quota del 5‰** dell'Irpef per l'**esercizio finanziario 2018**, scade il termine per la **trasmissione al MIUR della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, con allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente
Lunedì **2 Luglio 2018**	Per gli **enti del volontariato** che hanno presentato la domanda di iscrizione all'apposito elenco ai fini dell'ammissione al **riparto del 5‰** dell'Irpef per l'**esercizio finanziario 2018**, scade il termine per la **consegna alla DRE competente della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,** mediante **raccomandata a.r. o PEC**, con allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Presentazione cartacea** dei modelli **Redditi PF 2018** e della **scelta** per la destinazione dell'**8,** del **5 e** del **2 per mille,** per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione

Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento,** in unica soluzione o come prima rata, **dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali**, senza alcuna maggiorazione.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento**, in unica soluzione o come prima rata, **del saldo Iva 2017** risultante dalla dichiarazione annuale, **maggiorata dello 0,40%** per mese o frazione di mese trascorsa dal 16.03.2018 al 02.07.2018 (1,6%).
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento**, in unica soluzione o come prima rata, **della maggiorazione IRES** nella misura del 10,5% a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, senza alcuna maggiorazione, da parte delle società di comodo.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento,** in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero **(IVIE),** a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, senza alcuna maggiorazione.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento,** in unica soluzione o come prima rata, **dell'**imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero **(IVAFE),** risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, senza alcuna maggiorazione.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento**, in unica soluzione o come prima rata**, della cedolare secca**, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, senza alcuna maggiorazione**.**
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento da parte delle persone** fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e **che applicano il regime forfetario** di cui all'art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014, in unica soluzione o come prima rata, **dell'imposta sostitutiva** dell'IRPEF dovuta in base al modello Redditi PF 2018 senza alcuna maggiorazione.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento da parte delle persone** fisiche che applicano il **regime fiscale di vantaggio per**

	l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei minimi) ex art. 27, D.L. n. 98/2011, in unica soluzione o come prima rata, **dell'imposta sostitutiva** dell'IRPEF dovuta in base al modello Redditi PF 2018 senza alcuna maggiorazione.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento diritto annuale 2018** alla Camera di Commercio di appartenenza, senza alcuna maggiorazione.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento dell'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.06.2018 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.06.2018.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Versamento** (con maggiorazione degli interessi del 3% calcolati dal 30 giugno 2017) **della II rata dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017**, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.
Lunedì **2 Luglio 2018**	**Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU** per le variazioni avvenute nel corso del 2017.

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

network professionale

Lo Studio ed il network Polaris è composto da un team di professionisti di talento, con formazione e cultura diverse, alto grado di specializzazione, energia, creatività, passione, intraprendenza e onestà chiamati quotidianamente al mantenimento di un'elevata qualità dei servizi resi ai clienti, credibilità e reputazione.

Area consulenza e contenzioso tributario

Dott. Paolo Palummo
dottore commercialista e revisore contabile
p.palummo@studiopalummo.it

Dott.ssa Antonella Palombi
dottore commercialista e revisore contabile
compliance@studiopalummo.it

Rag. Angela Zamparelli
Ragioniera e consulente di impresa
amministrazione@studiopalummo.it

Area amministrazione, gestione personale e previdenza

Dott.ssa Giovanna Caraglia
dottore commercialista e revisore contabile
personale@studiopalummo.it

Dott.ssa Alida Calvo
dottore in giurisprudenza e consulente di impresa
lavoro@studiopalummo.it

Dott.ssa Maria Mazzeo
Dottore in economia e consulente di impresa
paghe@studiopalummo.it

Area fisco, contabilità e bilancio

Dott.ssa Katia Medici
dottore commercialista e revisore contabile
k.medici@studiopalummo.it

Dott.ssa Teresa De Ianni
dottore commercialista e revisore contabile
t.deianni@studiopalummo.it

Dott.ssa Carmela De Guglielmo
dottore commercialista e revisore contabile
fisco@studiopalummo.it

Area marketing, comunicazione e pubbliche relazioni

Dott.ssa Gemma Radassao
dottore in comunicatore di impresa
info@studiopalummo.it

Dott. Angelo Riviezzo
dottore commercialista e revisore contabile
marketing@studiopalummo.it

Dott.ssa Antonella Paradiso
Dottore in economia e consulente di impresa
a.paradiso@studiopalummo.it

Area legale e contrattualistica

Avv. Fabio Palummo
Avvocato civilista , bancario e giuslavorista
legale@studiopalummo.it

Avv. Roberta Nazzaro
Avvocato societario e fallimentare
legale@studiopalummo.it

www.studiopalummo.it

per contatti, quesiti,
reclami e comunicazioni

quesiti@studiopalummo.it
reclami@studiopalummo.it

È in scadenza l'abbonamento annuale alla circolare, puoi rinnovarlo al prezzo speciale di € 35,00 iva inclusa a mezzo bonifico bancario su: IT 02 F 03111 15001 0000 0000 1021. Per maggiori informazioni: *abbonamenti@studiopalummo.it*

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

I nostri principali servizi

Contabilità, bilancio e fisco

Contabilità ordinaria e semplificata e finanziaria
Bilancio e analisi di bilancio
Budget e controllo di gestione
Revisione legale e volontaria
Consulenza e assistenza fiscale
Dichiarazioni e denunce fiscali
Strategie fiscali e tax planning
Rapporti con gli uffici tributari
Assistenza tributaria pre-contenzioso
Patrocinio in contenziosi tributari
Valutazione aziende e assets, conferimenti, cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni

Gestione e amministrazione del personale

Elaborazione buste paga e contrattazione
Consulenza previdenziale e fiscale dipendenti
Agevolazioni in materia di occupazione
Welfare aziendale
Selezione, addestramento e formazione
Domande di integrazione salariale

Consulenza bancaria e finanziaria

Consulenza al credito aziendale
Finanziamenti ordinari e agevolati
Analisi rapporti bancari e anatocismo
Scelta piani di investimento
Tutela e incremento del patrimonio
Business plan
Piani di risanamento e ristrutturazione
Gestione della crisi di impresa

Consulenza aziendale globale

Scelta del sistema societario
Gestione passaggio generazionale
Marketing e strategia d'impresa
Organizzazione aziendale
Consulenza manageriale e direzione
Consulenza per la qualità aziendale
Modelli di organizzazione e gestione
Consulenze tecniche
Servizi telematici
Contrattualistica

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you